

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SANESI, FILETTI, SPECCHIA e VISIBELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1991

Abrogazione del regio decreto n. 7196 del 12 luglio 1930, istitutivo del Consorzio speciale per la bonifica della Piana di Sesto Fiorentino e affidamento delle relative competenze alla provincia di Firenze

ONOREVOLI SENATORI. — In Toscana, i programmi inerenti alle opere di trasformazione fondiaria, attuate tramite consorzi di bonifica, risalgono addirittura all'epoca granducàle.

Il Governo del Granducato, infatti, affrontò tale tematica amministrativa con metodi addirittura scientifici, tanto che fu il granduca Leopoldo a istituire il 4 febbraio 1784 il Consorzio di bonifica del Padule di Fucecchio, a coronamento di una sistematica politica di bonifica che ebbe il suo culmine nell'area della Maremma grossetana, riallacciandosi ad una vera e propria tradizione toscana di intervento operoso nel settore, che vide addirittura Lorenzo il Magnifico costituire nel 1475 quell'ente di natura consortile che è oggi l'Ufficio dei fiumi e fossi di Pisa.

Negli anni successivi al primo dopoguerra riprese con vigore l'insieme delle politiche di bonifica allo scopo sia di un migliore governo dei servizi a favore delle zone agricole con concomitante difesa e realizzazione delle opere idrauliche, sia di equilibrare l'ormai incipiente sviluppo urbano con le tradizionali esigenze rurali in una logica di rigorosa tutela e valorizzazione ambientale.

Fu così, in questo spirito di equilibrio armonico del rapporto uomo-ambiente-sviluppo economico-qualità della vita, che fu concepito il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, contenente «Nuove norme per la bonifica integrale».

Con tale regio decreto, il lungimirante legislatore dell'epoca (tale perchè ancora oggi, a quasi sessanta anni di distanza, è

questo testo-quadro ad avere il vigore di attuale riferimento generale per la politica di bonifica) escogitò uno straordinario sistema normativo tramite il quale lo Stato poteva agilmente operare sul territorio attraverso vari strumenti e tra essi, in particolare, i consorzi di bonifica definiti dall'articolo 59 «persone giuridiche pubbliche».

Con il predetto regio decreto n. 215 del 1933 si davano tra l'altro certezze giuridiche, operative e finanziarie a quei numerosi consorzi nati negli anni immediatamente precedenti e che particolarmente in Toscana erano fioriti in molte province.

Si citano al riguardo il Consorzio Val di Pesa (regio decreto n. 6719 dello stesso 1933); il Consorzio del lago e padule di Massaciuccoli (regio decreto 23 febbraio 1931); il Consorzio di bonifica grossetano (regio decreto n. 1239 del 29 marzo 1928); il Consorzio di bonifica Osa-Albegna (regio decreto n. 2762 del 21 giugno 1928) e il Consorzio di Vada e Collemezzano (regio decreto 2 novembre 1933).

Nel secondo dopoguerra l'attività dei consorzi di bonifica si è sempre più confrontata coi fenomeni legati al grande processo di urbanizzazione, andando così a specializzarsi, nella grande maggioranza dei casi, in opere strettamente connesse al rapporto territorio-insediamenti civili e produttivi, finendo molte volte per perdere le finalità originarie di trasformazione fondiaria in favore di scopi gestionali di tutela oppure progettuali in tema di irrigazione e controllo di argini ed altre realtà idrauliche sempre più marginali e marginalizzate dall'espansione edilizia.

È questo, in particolare, il caso del Consorzio speciale per la bonifica della Piana di Sesto Fiorentino, istituito con regio decreto n. 7196 del 12 luglio 1930.

Con tale regio decreto si riunivano in un unico consorzio speciale i preesistenti consorzi idraulici di Fosso Reale e Primaia; Dogaia e affluenti, Osmannoro e argine sinistro del Dogaia; Gavine e Fossetto.

Particolare non trascurabile in tale decreto, controfirmato dal Ministro per i lavori pubblici Giurati, è il riferimento - nella

parte normativa - che necessita riportare per intero perchè politicamente utile ai fini del presente disegno di legge: «Ritenuto che in seguito alla pubblicazione degli atti (preparatori) non sono stati presentati reclami od opposizioni di sorta...».

Il Consorzio per la bonifica della Piana di Sesto Fiorentino, dunque, prese ad operare in un'area strategica della Piana fiorentina con confini che addirittura ricomprendevano la periferia del territorio comunale fiorentino, mentre oggi, col processo di urbanizzazione intercorso nei sessant'anni passati, confina addirittura col quartiere del centro storico della città di Firenze.

Quasi 8.000 ettari di territorio, che legavano le propaggini della città a quella parte della provincia di Firenze che si ricongiunge a Prato, furono da allora rigorosamente gestiti dal Consorzio con un ruolo che ormai a ragion veduta può essere definito «storico».

La regione Toscana ha nel 1990 elaborato uno schema strutturale di coordinamento urbanistico per l'area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia che ha proprio il suo fulcro nell'area oggetto della competenza del Consorzio della Piana di Sesto Fiorentino.

Non solo; il 6 luglio del corrente anno 1991, a Montecatini, nel corso del Convegno promosso dall'Unione regionale toscana aderente all'Associazione nazionale delle bonifiche, delle irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, è stato approntato un documento di riflessione complessiva sulle politiche di bonifica in Toscana, all'interno del quale sta scritto: «La sistemazione idraulica della Piana di Sesto Fiorentino ha consentito il prepotente sviluppo di una frenetica urbanizzazione».

Tutto ciò premesso, è da ricordare che con i decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni statali in materia di bonifiche sono state trasferite alle regioni e che la Toscana ha legiferato in materia con legge regionale n. 83 del 1977.

Per completare il quadro di riferimento normativo, si aggiunge che con deliberazione del Consiglio regionale del 5 febbraio

1955 (con il solo voto contrario del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale) il perimetro del Consorzio è stato ampliato di 9.500 ettari per una perimetrazione totale attuale di 17.400 ettari, che vede oggi il Consorzio stesso confinare a nord con le pendici collinari tra Firenze e Prato; a est con l'argine destro dei torrenti Terzolle e Mugnone; a sud con l'argine destro del torrente Mugnone, argine destro del fiume Bisenzio, argine destro del torrente Ombrone fino alla confluenza con il torrente Iolo; ad ovest con l'argine sinistro del torrente Iolo.

Fondamentale, ai fini di una esatta comprensione del presente disegno di legge, è il riferimento alla legge 8 giugno 1990, n. 142, «Ordinamento delle autonomie locali», che all'articolo 14, inerente alle funzioni della provincia, alle lettere a) e b) del comma 1, le individua nella «difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità» nonché nella «tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche».

Da quanto dianzi esposto emerge con chiarezza che se il Consorzio speciale per la bonifica della piana di Sesto Fiorentino ha svolto un ruolo da definire storico per la difesa idraulica, la regimazione delle acque, la trasformazione fondiaria di un'area di alto pregio urbanistico e ambientale strettamente legata alla città di Firenze, oggi tale ruolo si è definitivamente e irreversibilmente esaurito.

Ciò che era, infatti, un inestricabile estendersi di aree umide ed acquitrinose è diventato la fetta più urbanizzata del comune di Firenze (si tratta degli oltre 40.000 abitanti del comune di Sesto Fiorentino), essendo del tutto minoritarie le zone urbanisticamente «libere» e dunque risultando sbalorditiva la succitata decisione del Consiglio regionale di estendere verso Prato e Campi Bisenzio i tradizionali confini di competenza del Consorzio stesso.

Ma c'è di più. Si è ormai nella violazione più completa della lettera e dello spirito del regio decreto n. 215 del 1933, tuttora operante, che all'articolo 10 ed all'articolo 11 poneva l'obbligatorietà delle contribu-

zioni in favore del Consorzio da parte dei proprietari di beni immobili con destinazione agricola ed extragricola che traggono beneficio diretto o indiretto dall'opera di bonifica, mentre la ripartizione dei contributi dovuti dai consorziati avviene in base a piani di classifica (approvati dalle superiori autorità tutorie) in relazione a indici di beneficio.

Come è facile immaginare - stante le premesse - ormai non vi è più alcun rapporto da moltissimi anni tra i «benefici diretti o indiretti» derivanti ai cittadini dal Consorzio e la relativa tassa annuale che essi sono costretti a pagare, così come non vi è una ripartizione in relazione «a indici di beneficio» che sono del tutto annullati.

Questa assurda situazione ha visto il naturale determinarsi di numerose proteste da parte dei cittadini interessati, che hanno condotto alla costituzione di comitati spontanei contro tale tassa giustamente considerata inutile ed iniqua nonché ad una deliberazione del consiglio comunale di Firenze - non vistata dal Comitato regionale di controllo - con la quale tale comune intendeva accollarsi in via sostitutiva l'insieme delle contribuzioni dei cittadini del proprio territorio.

Del resto, che il Consorzio non abbia più ragione di esistere deriva anche da altre due considerazioni: la prima di natura giuridica, l'altra di natura amministrativa.

Le competenze che la legge n. 142 del 1990 assegna alle province all'articolo 14 riguardano specifiche materie all'interno della cui vasta area di riferimento sono facilmente ricomprensibili le attuali competenze del Consorzio: difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità nonché tutela e valorizzazione delle risorse idrauliche ed energetiche.

Tutto ciò per chiarire che non si assisterà ad alcun vuoto normativo o di competenza, nell'ipotesi di accoglimento della presente iniziativa parlamentare.

Per ciò che concerne le questioni amministrative è bene chiarire che il piano generale di bonifica articolato in due comprensori di

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riferimento comporta importi previsionali rispettivamente di lire 151.000.000.000 e lire 197.000.000.000 con progetti esecutivi in attesa di finanziamenti del seguente tenore:

1) nuovo manufatto paratoie sul collettore acque alte: lire 10.245.000.000;

2) riadeguamento del canale San Donino: lire 6.100.000.000;

3) riconformazione della rete di scolo a sud della strada statale n. 66 Pistoiese: lire 2.358.000.000;

4) riconformazione della rete di scolo a nord della strada statale n. 66 Pistoiese: lire 5.696.000.000.

5) riconformazione della rete di scolo del bacino Cricignano: lire 2.500.000.000;

6) riconformazione della rete di scolo del bacino di Piano: lire 1.900.000.000.

Si vuole infine ricordare che a fronte di tali cifre la contribuenza consortile per l'anno 1991 ammonterà a lire 2.109.000.000,

a dimostrazione ulteriore che non vi è più alcun rapporto non solo sul fronte costi-benefici, ma neppure su quello contribuenza-oneri, e che, ormai, ci si trova inoppugnabilmente davanti alla fine di un importante ruolo storico svolto dal Consorzio, la cui eredità è facilmente raccogliabile dagli enti locali fiorentini, ponendo fine ad un balzello oggi assurdo ed inutile.

Solo un motivo, poco nobile, può far propendere per la permanenza in vita «drogata» di un ente ormai inutile: la logica partitocratica.

Solo, infatti, la pervicace volontà di difendere un piccolo strumento di potere a fine clientelare ed occupazionale per gli «esclusi» della politica può spingere a rifiutare la verità ed evitare un atto di buon-governo.

Si auspica, pertanto, l'approvazione del presente disegno di legge da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il regio decreto n. 7196 del 12 luglio 1930, è abrogato.

Art. 2.

1. Le funzioni e le competenze precedentemente svolte dal disciolto Consorzio speciale per la bonifica della Piana di Sesto Fiorentino sono assegnate in via ordinaria alla provincia di Firenze, ai sensi delle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142.